

GUIDA AL FONDO ESUBERI

SEZIONE STRAORDINARIA

Assegno straordinario di sostegno al reddito (PREPENSIONAMENTO)

Le prestazioni definite come “straordinarie” consistono nell’erogazione di un trattamento economico (assegno straordinario) per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di erogazione della pensione, e nel versamento della contribuzione correlata. Si tratta quindi di una forma di accompagnamento alla pensione da cui scaturisce il nome di “Fondo esodi” o “Fondo esuberi”, comunemente attribuito al Fondo di solidarietà.

L’Assegno straordinario è corrisposto dall’INPS e la Banca si fa carico della provvista necessaria per l’assegno in favore del lavoratore e della relativa contribuzione figurativa correlata.

Evidenziamo che nella fase preliminare all’accesso al Fondo, l’esodando riceverà dall’Azienda, redatta in triplice copia, la “Domanda di Assegno Straordinario”.

Questo documento, contiene tutte le informazioni utili ai fini della permanenza nel fondo e del calcolo dell’assegno straordinario. Prima della sottoscrizione è quindi molto importante verificare i dati contenuti.

ASSEGNO STRAORDINARIO IN FORMA RATEALE che è pari alla somma dei seguenti importi:

- A. Importo netto del trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il raggiungimento del primo requisito AGO utile (pensione anticipata oppure quella di vecchiaia);
- B. Percentuale di riduzione, come meglio sotto specificato, della quota retributiva per coloro che al 31 dicembre 2011 hanno un trattamento pensionistico calcolato interamente con il sistema retributivo;
- C. Importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

Sostanzialmente la prestazione netta erogata è equivalente all’importo netto del trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante. In altri termini l’assegno straordinario erogato è pari all’importo netto della pensione che il lavoratore avrebbe percepito maturando i contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione (anticipata o di vecchiaia, a seconda di quella che si matura per prima), al netto della eventuale riduzione di cui al punto B, e rimarrà invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo Esuberi.

In questo periodo, infatti, la Banca continuerà a versare all’INPS la contribuzione figurativa in modo che anche il periodo privo di prestazione lavorativa sia coperto ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della pensione futura.

Per il personale con contratto PT è opportuno chiedere il rientro a full time l’ultimo mese prima dell’accesso al fondo, così da beneficiare della contribuzione piena che il datore di lavoro versa all’INPS.

(Protocollo per l’avvio dell’integrazione delle ex banche venete in Intesa Sanpaolo 13/7/2017) – Riguardo ai colleghi perimetro ex banche venete che accedono all’esodo “l’Azienda accoglierà nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro le domande di ripristino del contratto a tempo pieno formulate dal personale a part-time che intenda accedere al Fondo di Solidarietà”.

RIDUZIONI - Per i lavoratori il cui trattamento pensionistico fino al 31 dicembre 2011 è calcolato integralmente con il sistema retributivo (lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), l’importo dell’assegno è ridotto secondo le seguenti percentuali:

- **8%** se l’ultima RAL* è inferiore o pari a € **38.000**;
- **11%** se l’ultima RAL* è superiore a € **38.000**.

*RAL: Retribuzione Annuale Lorda. Sostanzialmente il valore lordo della parte fissa della retribuzione, come paga base, scatti di anzianità, ecc.

Tali riduzioni si applicano solo alle quote di trattamento retributivo derivanti dalle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012; non si applicano ai lavoratori con accesso al Fondo per accordi aziendali precedenti l'8 luglio 2011.

Per il personale con contratto PT si fa riferimento alla retribuzione rapportata a tempo pieno.

È opportuno sottolineare che **le suddette riduzioni non trovano invece applicazione:**

- Nei casi di calcolo della pensione con il sistema misto (lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995);
- Nei casi di calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e lavoratrici con accesso alla pensione con la c.d. "opzione donna").

ASSEGNO STRAORDINARIO IN UNICA SOLUZIONE - Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione. In tal caso, l'assegno straordinario una tantum è pari a un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l'erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente alla data di decorrenza della prestazione.

In caso di erogazione in unica soluzione, la contribuzione previdenziale correlata non è dovuta e non viene versata dall'Azienda esodante, (contrariamente a quanto avviene in caso di erogazione in forma rateale). In questo caso l'eventuale completamento del piano previdenziale dovrà essere portato a termine dall'interessato ai fini del raggiungimento della pensione anticipata. Diversamente, sarà sempre possibile accedere alla pensione di vecchiaia alla data stabilita e fermi i requisiti necessari, percependo un importo calcolato in funzione degli effettivi contributi versati.

Si tratta quindi di una scelta da ponderare con assoluta attenzione, da valutare anche con l'aiuto del Sindacato (come ad es. nel caso in cui si intenda intraprendere un altro lavoro).

STIMA DELL'ASSEGNO - La nostra Associazione Sindacale è puntualmente in grado di calcolare l'importo dell'assegno straordinario. Per cui rivolgetevi direttamente al vostro referente sindacale o chiamate la vostra sede di riferimento sul territorio.

Sono necessari, in copia, i seguenti documenti aggiornati:

- ultima busta paga
- ecocert Inps o in alternativa l'estratto conto previdenziale dell'Inps.
- documento e codice fiscale
- recapito telefonico

Ricordiamo che il semplice estratto conto previdenziale è reperibile sia dal portale internet dell'Inps, se si è utenti registrati (e in questo caso è già scaricabile in formato PDF), oppure alla sede Inps più vicina.

Al ricevimento della richiesta, completa di tutti i documenti, provvederemo prontamente alla comunicazione della stima dell'importo dell'assegno.

PREAVVISO PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita:

- al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva;
- a eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva - peraltro gli accordi sindacali possono prevedere alcune eccezioni come, ad esempio: mantenimento delle condizioni agevolate, delle coperture assicurative, ecc. -

(Protocollo per l'avvio dell'integrazione delle ex banche venete in Intesa Sanpaolo 13/7/2017) – Al personale del perimetro ex banche venete che confluisce nel Fondo esuberi è stato stabilito che sarà assicurata la copertura di assistenza sanitaria e garantite le condizioni bancarie e creditizie agevolate sino al pensionamento. Inoltre, nel periodo di adesione al fondo, per l'iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, non è prevista alcuna erogazione integrativa all'assegno straordinario, ferma restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento complementare da erogare individualmente al momento del pensionamento, ove previsto.

Nei casi in cui l'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli "assegni straordinari" spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, che abbia formalmente rinunciato al

preavviso, in aggiunta agli assegni straordinari, un'indennità una tantum di importo pari alla differenza. Viene quindi garantito un ammontare complessivo almeno pari all'indennità di mancato preavviso.

In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade dall'assegno straordinario e dalla contribuzione correlata.

DURATA - In base al D.M. n. 83486/2014 gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un periodo massimo di 5 anni (60 mesi) dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

La Legge 30 giugno 2016, n. 119 di conversione del Decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione) ha tuttavia previsto che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, la durata massima dell'assegno straordinario sia aumentata da 5 a 7 anni (84 mesi). La possibilità di fruizione dell'assegno straordinario per un periodo massimo di 7 anni, è stata poi estesa dalla Legge di Bilancio 2017 anche agli anni 2018 e 2019.

(Protocollo per l'avvio dell'integrazione delle ex banche venete in Intesa Sanpaolo 13/7/2017) – Per la riduzione del personale perimetro Ex Banche Venete è stato stabilito che potranno fare domanda di accesso al Fondo esuberi, entro il 18 settembre 2017, tutti coloro che maturano i requisiti pensionistici entro il mese di dicembre 2024, per una durata massima di 7 anni (84 mesi). La riduzione di personale del resto del Gruppo sarà definita e regolamentata successivamente e comunque potranno fare domanda di prepensionamento tutti coloro che maturano il requisito pensionistico entro il 31/12/2022 per una durata massima di 5 anni (60 mesi) e saranno accolte, secondo il criterio della maggior prossimità alla pensione, un numero di richieste sufficiente a raggiungere il numero di eccedenze complessivamente previste.

REGIME FISCALE - Gli assegni straordinari, erogati sia in forma rateale sia in unica soluzione, non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi in quanto soggetti al regime della tassazione separata, con applicazione dell'aliquota TFR. Questo regime fiscale non prevede anche l'assoggettamento alle addizionali IRPEF Regionali e Comunali.

Il lavoratore in esodo quindi non può portare in detrazione/deduzione eventuali oneri fiscali a meno che non percepisca altri redditi validi ai fini IRPEF. In alternativa l'esodato che non percepisca redditi personali (escluso l'assegno) superiori al limite annuo, ad oggi stabilito in € 2.840,51, può essere posto fiscalmente a carico dal coniuge oppure da altro familiare secondo le regole previste dalla normativa fiscale, quest'ultimo, oltre a beneficiare delle detrazioni per familiare a carico, potrà usufruire di ulteriori detrazioni.

Vista la complessità e la specificità della normativa fiscale gli interessati, che hanno necessità di chiarimento, potranno contattare il nostro servizio fiscale sul territorio.

LIQUIDAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI - L'assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro (fatti salvi i tempi tecnici per la liquidazione da parte dell'INPS, generalmente dell'ordine dei 3-4 mesi), ed è erogato per 13 mensilità.

Il pagamento degli assegni straordinari è disposto in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancario di ciascun mese.

Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 027, alla quale corrisponde la categoria alfabetica "VOCRED".

Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione, a totale carico del datore di lavoro, e non di pensione:

- non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
- non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria;
- non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare).

PENSIONE - Il lavoratore ha l'onere di presentare in tempo utile (almeno 60 gg prima del termine) la domanda di pensione, non essendo prevista la trasformazione automatica dell'assegno straordinario in pensione.

Gli assegni straordinari sono prestazioni "dirette" e **non sono reversibili**. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione dell'assegno straordinario.

!!! ATTENZIONE !!!

- **LAVORATORI PORTATORI DI INVALIDITA' NON INFERIORE ALL'80%** – I lavoratori portatori di handicap con almeno l'80% di invalidità riconosciuta possono maturare la pensione anticipatamente rispetto ai requisiti ordinari previsti dalla normativa generale. In particolare questi soggetti, ai sensi del Decreto Legislativo n.503 del 31/12/1992, maturano la “*pensione anticipata di vecchiaia*” a 55 anni e 7 mesi d'età per le donne e a 60 anni e 7 mesi per gli uomini, con relativa decorrenza della finestra mobile (minimo 12 mesi) della normativa previgente. **Tali soggetti, se scelgono di beneficiare della suddetta normativa per maturare in anticipo la pensione, non possono accedere al Fondo esuberi di settore.**
- **LAVORATORI SORDOMUTI/NON VEDENTI, LAVORATORI CON INVALIDITA' SUPERIORE AL 74%** – I lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74% possono beneficiare, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, di una maggiorazione pari a 2 mesi per ogni anno lavorato in condizione di invalidità, per un periodo massimo accreditabile di 5 anni. Tale maggiorazione è aumentata a 4 mesi in caso di soggetti non vedenti. Pertanto usufruendo di questa opportunità questi lavoratori possono raggiungere il diritto ad andare in pensione con 5 anni di anticipo. **Questa maggiorazione può essere utile ai fini dell'anticipo al pensionamento per il tramite del Fondo esuberi di settore, ma non sarà considerata per il calcolo dell'assegno/pensione.**
- **LAVORATORI TITOLARI DI ASSEGNO/PENSIONE DI INVALIDITA'** – Coloro che sono portatori di handicap titolari di assegno ordinario di invalidità oppure di pensione di invalidità **potranno far domanda di esodo solo se maturano la pensione di vecchiaia**, quella, per intenderci, legata all'età anagrafica. Infatti, i trattamenti di invalidità, non possono essere trasformati in pensione di anzianità che si matura con i soli anni lavorati.

RISCATTO O RICONGIUNZIONE PERIODI UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

La legge di bilancio 2017 ha introdotto per il triennio 2017-2019 la possibilità per i **datori di lavoro** di **versare al Fondo di solidarietà le risorse necessarie al riscatto o alla ricongiunzione** di periodi utili per il conseguimento, da parte dei lavoratori, del diritto alla pensione nei 7 anni successivi. Tale previsione ha, come finalità, quello di permettere l'accesso al prepensionamento a quei lavoratori che possono, in seguito al riscatto o alla ricongiunzione, far valere periodi utili ai fini previdenziali, come, per esempio, il riscatto degli anni del corso di laurea.

(Protocollo per l'avvio dell'integrazione delle ex banche venete in Intesa Sanpaolo 13/7/2017) – L'Accordo recentemente firmato in Intesa Sanpaolo non prevede la possibilità di riscatto o ricongiunzione dei periodi utili per il conseguimento del diritto a pensione a carico del datore di lavoro.

ATTIVITÀ LAVORATIVA NEI PERIODI DI ESODO

ATTIVITÀ IN CONCORRENZA - L'Assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui si prestava servizio. Pertanto per i periodi di svolgimento di tali attività cessa sia l'erogazione dell'assegno sia il versamento della contribuzione.

ATTIVITÀ NON IN CONCORRENZA

- **Lavoro dipendente:** Redditi da lavoro dipendente non in concorrenza. L'assegno straordinario è **cumulabile entro il limite massimo** dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede a una corrispondente riduzione dell'assegno stesso. Ai fini della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione del versamento dovuto.

- **Lavoro autonomo:** Redditi da lavoro autonomo non in concorrenza. L'assegno straordinario è **cumulabile nella misura corrispondente** al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

Il beneficiario dell'assegno è **obbligato** a dare **tempestiva comunicazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro**, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.):

- all'Azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
- al Fondo, tramite la Sede INPS che gestisce l'assegno straordinario.

Nella predetta comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa e i redditi conseguiti.

In caso di inadempimento dell'obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. **L'Ente competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo.**

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) - Cessando il rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a liquidare immediatamente il TFR non versato a fondi pensione.

Insieme al TFR viene liquidato anche l'incentivo, se previsto, dall'accordo.

(Protocollo per l'avvio dell'integrazione delle ex banche venete in Intesa Sanpaolo 13/7/2017) – L'Accordo recentemente firmato in Intesa Sanpaolo non prevede incentivi da riconoscere ai colleghi perimetro ex Banche Venete con eccezione di quanto previsto nel paragrafo "PREAVVISO PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO"

FONDO PENSIONE: TASSAZIONE IN CASO DI RISCATTO PER ACCESSO AL FONDO ESUBERI

In base alla vigente normativa di legge, con la cessazione del rapporto di lavoro per accesso all'esodo, l'iscritto ad un Fondo pensione può riscattare in tutto o in parte la propria posizione maturata (zainetto) oppure lasciarla investita, senza possibilità di ulteriore contribuzione, per continuare a beneficiare dei rendimenti eventualmente conseguiti.

In linea generale in caso di riscatto del 50% della posizione accantonata (MOBILITA') non vi sono penalizzazioni dal punto di vista fiscale. Nel caso di riscatto totale, diversamente, l'importo sarà assoggettato, per il secondo 50% (CAUSE DIVERSE), a una tassazione meno favorevole rispetto a quella che si avrebbe aspettando la maturazione del diritto a pensione.

Di seguito riportiamo una sintesi della tassazione applicata, in presenza di riscatto per accesso al Fondo esuberi, che si differenzia a seconda della qualifica di vecchio o nuovo iscritto, del periodo di riferimento e della causale di riscatto, tenendo presente che:

- in caso di riscatto parziale, le somme riscattate sono imputate a partire dai periodi più retroattivi;
- possono richiedere di liquidare l'intera posizione in capitale i "vecchi iscritti". Tutti gli altri lo possono fare limitatamente al 50% dell'importo accantonato;

VECCHI ISCRITTI (coloro che alla data del 28/4/1993 erano iscritti ad una forma di previdenza complementare e non ne hanno riscattato la posizione)				
CAUSALE	MISURA	Montante accantonato al 31/12/2000 al netto quote esenti e dei rendimenti tassati	Montante dal 2001 al 2006 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati	Montante maturato dal 2007 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati
MOBILITA'	50%	Aliquota TFR*	Aliquota Interna al Fondo**	Aliquota del 15% che si riduce sino al 9%***
CAUSE DIVERSE	50%	Aliquota TFR*	Tassazione Ordinaria*****	Aliquota del 23%*****

NUOVI ISCRITTI (coloro che alla data del 28/4/1993 non erano iscritti ad una forma di previdenza complementare e non ne hanno riscattato la posizione)				
CAUSALE	MISURA	Montante accantonato al 31/12/2000 al netto quote esenti e dell'eventuale franchigia su TFR	Montante dal 2001 al 2006 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati	Montante maturato dal 2007 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati
MOBILITA'	50%	Aliquota Interna al Fondo**		Aliquota del 15% che si riduce sino al 9%***
CAUSE DIVERSE	50%	Aliquota Interna al Fondo**	Tassazione Ordinaria*****	Aliquota del 23%*****

*) Tassazione separata con aliquota pari a quella applicata al TFR determinata dal Datore di Lavoro;

**) Tassazione separata con aliquota interna al Fondo calcolata seguendo criteri analoghi a quelli utilizzati per l'aliquota del TFR;

***) Ritenuta a titolo di imposta pari al 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di iscrizione al Fondo fino alla misura minima del 9%. Per i vecchi iscritti, che decidono di ritirare tutto il capitale, tale tassazione agevolata viene riconosciuta qualora la conversione del 70% del montante dia luogo ad una rendita inferiore al 50% dell'assegno sociale. Diversamente viene applicata la tassazione prevista per le somme accantonate tra il 2001 e il 2006;

****) Ritenuta a titolo di imposta pari al 23%;

*****) Tassazione ordinaria, tali somme fanno cumulo con eventuali ulteriori redditi percepiti nell'anno di incasso del riscatto. Si segnala comunque che l'assegno di solidarietà è assoggettato a tassazione separata e che quindi, in assenza di altri redditi, le somme riscattate e assoggettate a tassazione ordinaria costituiranno l'unico reddito dell'anno.

Per maggiori dettagli, casi particolari e approfondimenti si rinvia alle relative fonti normative.

VARIAZIONI DELLA NORMATIVA PENSIONISTICA

Normalmente le variazioni apportate dal legislatore alla normativa che regola la previdenza pubblica escludono le lavoratrici e i lavoratori che hanno già cessato il rapporto di lavoro per accedere ai Fondi esuberi. Così come vengono previste negli accordi clausole che tutelano gli esodati in caso di variazione dell'aspettativa di vita legata alla maturazione dei requisiti pensionistici.

(Protocollo per l'avvio dell'integrazione delle ex banche venete in Intesa Sanpaolo 13/7/2017) – Infatti nell'accordo recentemente firmato è stato previsto che “Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo e confermano che, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di solidarietà le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell'eventuale relativo onere all'Azienda”

ISCRIZIONE AL SINDACATO

Anche quando si è in esodo è possibile per il lavoratore mantenere/iscriversi al nostro sindacato sottoscrivendo la clausola inserita nel modulo di adesione al Fondo esuberi oppure utilizzando l'apposita delega che i nostri uffici, su richiesta, sono in grado di fornire agli interessati.

Ricordiamo che è di fondamentale importanza mantenere o attivare l'iscrizione al sindacato anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda. Ciò permette di avere un aggiornamento costante sulle novità che potrebbero essere apportate nel settore oltre a poter avere una assistenza professionale e costante durante la delicata fase di esodo in attesa del pensionamento.

**UNISIN
FALCRI SILCEA SINFUB**

Come sempre la nostra organizzazione rimane a disposizione di tutti i colleghi che necessitano di chiarimenti su questa materia.

Potete rivolgervi ai rappresentanti UNISIN Falcri Silcea Sinfub sul territorio oppure contattare direttamente i nostri uffici sindacali di zona.